



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 275 del 2007 proposto da CIVERCHIA GENIALE, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Schiadà e dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Via Matteotti n.99;

contro

- il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l'AGENZIA del TERRITORIO, Ufficio provinciale di Ancona, in persona del Direttore pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

CENCI MARIA LUISA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del 12.3.2007 e conseguente condanna dell'Ufficio provinciale di Ancona dell'Agenzia del territorio al rilascio della documentazione chiesta dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 5 giugno 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed udito l'avv. Schiadà per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I- Civerchia Geniale, quale comproprietario di un immobile ubicato in Maiolati Spontini, Via Risorgimento n.244 ( foglio 9, mappale 29, sub 2) confinate con l'immobile di proprietà di Cenci Maria Luisa, dopo aver ottenuto dall'Agenzia del territorio alcune informazioni sulle denunce di variazione catastale relativi ai subalterni 1 e 2 dello stesso mappale, con domanda del 2.2.2007 ha chiesto, a causa del contenzioso in atto con la suddetta Cenci M.L., di poter visionare ed estrarre

copia anche della busta catastale relativa al mappale n. 29 sub 1 e relative modifiche, per conoscere tutti i passaggi dall'originaria planimetria fino a quella ultima.

Cenci Maria Luisa, alla quale è stata inviata la suddetta richiesta, si è opposta con atto del 7.3.2007: il Direttore dell'Ufficio provinciale di Ancona dell'Agenzia del territorio, con provvedimento del 12.3.2007 ha respinto la domanda di accesso proprio per questo motivo.

Il provvedimento è stato impugnato da Civerchia Geniale con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 2.4.2007 e depositato il 9 successivo, deducendo la violazione degli artt. 24 e segg. della legge 7 agosto 1990 n.241, non essendo l'eventuale opposizione della controinteressata motivo di per sé sufficiente a negare l'accesso.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, ma il Direttore provinciale dell'Agenzia, con relazione del 17.4.2007, direttamente inviata a questo Tribunale, ha fatto presente che il D.M. 29 ottobre 1996 n.603 nell'art. 5 vieta la divulgazione della documentazione patrimoniale e tecnica di persone fisiche e la consistenza di un immobile attiene alla situazione patrimoniale del soggetto proprietario e della sua capacità contributiva.

Tanto premesso, il Collegio considera, preliminarmente, che il motivo per il quale è stato negato il rilascio della documentazione chiesta dal ricorrente (opposizione della controinteressata) è diverso da quello indicato nella relazione inviata il 17.4.2007 dall'Ufficio provinciale di Ancona dell'Agenzia del territorio (divieto di divulgazione della documentazione patrimoniale e tecnica di una persona fisica diversa dal proprietario o possessore del bene immobile censito in catasto) ed è noto principio di diritto processuale amministrativo l'impossibilità di integrare o modificare la motivazione di un atto amministrativo impugnato direttamente con gli scritti difensivi.

Considerato che effettivamente, come dedotto nel ricorso, l'eventuale opposizione del controinteressato non è affatto motivo di per sé decisivo ai fini del diniego di accesso, il ricorso non può che essere accolto.

Per inciso, il Collegio ravvisa l'opportunità di precisare che la sottrazione all'accesso degli atti amministrativi per motivi di riservatezza di soggetti terzi, anche se espressamente previsto da disposizioni regolamentari interne, ai sensi dell'art. 24, VII comma, della legge n.241/1990 neppure ne impediscono il rilascio quando ciò è necessario per la tutela degli interessi giuridici del richiedente: nella fattispecie, come si deduce dagli atti depositati dalla difesa del ricorrente, è in corso un evidente contenzioso, anche se non ancora in sede giudiziaria, tra il ricorrente e la controinteressata in merito al legittimo accatastamento dei subalterni 1 e 2 del mappale n.29.

Tenuto conto della parziale novità della questione, sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento del 12.3.2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Ancona dell'Agenzia del territorio e dichiara l'obbligo per l'Ufficio stesso di rilasciare la documentazione chiesta dal ricorrente con domanda del 2.2.2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 giugno 2007, con l'intervento di:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Giuseppe Daniele, Consigliere